

ORIGINALE



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 112 del 14 APR. 2015

**OGGETTO:** Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale Civile di Marsala dalla ORIZZONTE SOCIETA' COOEPRATIVA SOCIALE ARL, contro il Comune di Castelvetrano. Proposizione opposizione e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila quindici il giorno quattordici del mese di aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CALCARA Paolo  
STUPPIA Salvatore  
SEIDITA Salvatore  
RIZZO Giuseppe  
MATTOZZI Matilde  
INZIRILLO Filippo

-- Sindaco  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

**VISTO** il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 81/2015, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 107/2015 R.G., (All. A), con il quale il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Marsala dott. Raimondo Genco, ha ingiunto al Comune di Castelvetro, di pagare, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del D.I. a **ORIZZONTE SOCIETA' COOEPRATIVA SOCIALE ARL** la somma di € 95.934,02 con gli interessi come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in complessivi € 1.756,50, di cui € 406,50 per esborsi ed € 1.350,00, per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e avverte il Comune di Castelvetro che ha diritto di proporre opposizione contro il decreto avanti al Tribunale di Marsala nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il decreto diverrà esecutivo e si potrà procedere a esecuzione forzata;

**VISTA** la nota prot. n. 614/leg. del 10/04/2015 (All. B), con la quale l'ufficio Legale dell'Ente propone costituirsi in giudizio;

**RITENUTA** l'opportunità di proporre opposizione al suddetto D.I., per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

**CHE**, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Francesco Vasile, legale del Comune, per proporre opposizione al D. I. n. 81/2015, e difendere il Comune di Castelvetro nell'instaurando procedimento di opposizione;

**RILEVATO** che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

**Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;**

## **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa:

**1) – PROPORRE OPPOSIZIONE** al Decreto Ingiuntivo n. 81/2015, con il quale il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Marsala dott. Raimondo Genco, ha ingiunto al Comune di Castelvetro, di pagare, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del D.I. a **ORIZZONTE SOCIETA' COOEPRATIVA SOCIALE ARL** la somma di € 95.934,02 con gli interessi come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in complessivi € 1.756,50, di cui € 406,50 per esborsi ed € 1.350,00, per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e avverte il Comune di Castelvetro che ha diritto di proporre opposizione contro il decreto avanti al Tribunale di Marsala nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il decreto diverrà esecutivo e si potrà procedere a esecuzione forzata;

**2) – NOMINARE**, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per proporre opposizione al suddetto D.I., per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro.

**3) – DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite servizio di Economato.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente  
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della  
L. R. n. 44/91.

CITTA' DI CASTELVETRANO

UFFICIO LEGALE

AVV. Francesco Vasile

Patrocinante in Cassazione

C.F.: VSLFNC65C28C286F

pec: fvasile@pec.comune.castelvetroano.tp.it

Piazza Umberto 1° n.5

Tel. 0924 909212 / fax 0924 904244

91022 CASTELVETRANO (TP)

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

atto di citazione in opposizione a D.I. n. 81/2015

(R.G. 107/2015)

Comune di Castelvetroano (c.f. 81001210814), in persona del Sindaco, Avv. Felice Errante Junior, legale rappresentante *pro tempore*, *ex lege* elettivamente domiciliato presso la locale Casa comunale, sita nella Piazza Umberto I°, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile (c.f. VSL FNC 65C28 C286F pec: fvasile@pec.comune.castelvetroano.tp.it - 0924/904244), giusta deliberazione di G.M. e per mandato a margine del presente atto

C I T A

la Orizzonte Società Cooperativa Sociale arl, (P.Iva 05110610820), con sede in Altavilla Milicia, via Firenze, 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pastorello, elettivamente domiciliata in Palermo, via Ruggero Settimo, 55 (cap 90139) presso lo studio del procuratore costituito

A COMPARIRE

dinanzi al Tribunale Civile di Marsala, Giudice Unico designando, nei locali di Sue ordinarie sedute, siti in Marsala, Palazzo di Giustizia, all'udienza del 10 ottobre 2015, ore 09:00 e ss., con invito a costituirsi nei termini di all'art.166 c.p.c. ed a comparire a detta udienza dinanzi il Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e si procederà in Sua dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti domande e conclusioni alle quali si premette

Nella qualità di Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, del

Comune di Castelvetroano, io sottoscritto Avv. Felice Junior

Errante, nato a Castelvetroano il 28/04/1972, C.F.:

RRNFGJ72D28C286L

DELEGO a rappresentarmi e

difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase

a grado l'Avv. Francesco Vasile a cui conferisco ogni facoltà di

legge, ivi compresa quella di transigere, quietanzare,

rinunciare agli atti, accettare rinunci, eleggere domicilio,

proporre domanda riconvenzionale e chiamare un

terzo in causa. E' attribuita, altresì al nominato procuratore

la facoltà di accedere agli atti ritenuti utili alla difesa dell'Ente.

Inoltre, ai fini della legge sulla privacy, dichiaro di avere preso

visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.

196/2003 e ss. modif., autorizzando il trattamento dei

dati personali e dell'Ente necessari ai fini della difesa

di CASTELVETRANO

IL Sindaco  
Avv. Felice Junior Errante

## IN FATTO

Con ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Marsala (r.g. n. 107/2015), la **Orizzonte Società Cooperativa Sociale arl** ha chiesto ed ottenuto, in data 16 febbraio 2015, **ingiunzione n. 81/2015** in danno al Comune di Castelvetro per il pagamento della somma di €. 95.934,02, con gli interessi legali al saldo, oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in complessive €. 1756,50, oltre accessori come per legge.

Ha posto la ricorrente a sostegno dell'azionata pretesa monitoria l'asserito inadempimento della civica Amministrazione all'obbligazione di pagamento relativa alle rette per l'ospitalità offerta a persone diversamente abili (n. 2), giusta convenzione stipulata giusta deliberazione di G.M. n. 366 del 9 ottobre 2012.

## IN DIRITTO

### *Incompetenza del Giudice Ordinario – competenza Arbitrale.*

Preliminarmente ed in via pregiudiziale di rito, si eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Marsala a decidere l'insorta controversia, appartenendosi questa al Collegio Arbitrale, nella formanda composizione prevista dalla clausola compromissoria contenuta nella Convenzione sottoscritta tra le parti, si come richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio monitorio.

Ed invero, come è stato più volte osservato, *“la clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma mantiene però ferma la competenza del Collegio Arbitrale in merito al giudizio di opposizione. Rimane, infatti, nella facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.*

*Se tempestivamente proposta, l'eccezione impone conseguentemente al giudice la declaratoria di nullità (e quindi improponibilità) del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (tra gli altri, Tribunale di Milano, sentenza n. 1067 del 23 gennaio 2014 Tribunale di Palermo, 14 marzo 2013; Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265; Tribunale di Nola, Sez. II, 13 marzo 2007; Tribunale di Bari, Sez. II, 20 febbraio 2006, n. 420, Tribunale di Padova, 30 maggio 2005; Cass. 28 luglio 1999 n. 8166; 9 luglio 1989 n. 3246).*

E', dunque, allorché sia rinvenibile nel contratto la presenza di una clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il Giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo, il quale sarà, tuttavia, soggetto a revoca qualora, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza di una clausola compromissoria.

Nella vicenda che ci occupa, fondata e meritevole di accoglimento si appalesa la promossa opposizione al decreto ingiuntivo n. 81/2015, stante l'incompetenza del Giudice Ordinario a dirimere la controversia, in ragione della sussistenza, in seno alla convenzione posta a sostegno del procedimento monitorio, di una clausola compromissoria, che, espressamente, devolve ad arbitri le possibili controversie insorgende tra le parti (cfr. art. 17, convenzione allegata alla delibera di G.M. n. 366 del 9 ottobre 2012).

Nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore eccezione preliminare e pregiudiziale di rito, si contesta la debenza delle somme azionate con l'opposto D.I., poiché non dovute per le ragioni di cui appresso si dirà.

*Prima facie*, deve essere rilevato che, nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto, il Comune di Castelvetro ha corrisposto alla Orizzonte Società Cooperativa, odierna opposta, la somma di €. 52.847,45, giusti mandati di pagamento n. 164 del 23/1/2015 per €. 18.271,94 - n. 267 del 2/2/2015 per €. 13.738,62 - n. 268 del 3/2/2015 per €. 2.366,09 - n. 269 del 3/2/2015 per €. 13.891,26 - n. 270 del 3/2/2015 per €. 4.579,54.

Di talché, la somma per cui oggi è contesa deve essere ridotta al minor importo di €. 45.427,19.

Purtuttavia, anche relativamente a detta residua somma, deve osservarsi come essa debba essere ulteriormente decurtata dell'importo di €. 11.626,87, relativo alle rette per l'ospitalità, ancorché non autorizzata, di tale signor Lombardo Fortunato, per le quali la Società Cooperativa deve emettere precipue note di credito a storno, imputando, altresì, l'importo già corrisposto dal Comune di Castelvetro, ammontante ad €. 9.337,10, alle spettanze convenzionalmente ancora eventualmente dovute per le sole due unità.

Ed invero, l'art. 1 della Convenzione, approvata con Deliberazione di G.M. n. 366 del 09.10.2012, sottoscritta tra parti, previa approvazione, testualmente recita: " ...2. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 2 (due) unità... ... 4. *In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato*".

Orbene, nella vicenda che ci occupa, i disabili in regime di convezione, la cui ospitalità, a spese del Comune, è stata oggetto di accordo tra le parti, sono unicamente i signori Raia Biagia e Venezia Mosè. Per essi, infatti, la Civica Amministrazione ha avuto cura di impegnare la relativa spesa, nulla prevedendo, al contrario, per la terza unità (sig. Lombardo Fortunato), non oggetto di contratto e della obbligatoria copertura finanziaria, sì come imposto dall'art 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nella Regione Siciliana la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica è regolata dalla Legge 9 maggio 1986, n. 22, la quale all'art. 23 stabilisce che i comuni forniscono i servizi socio assistenziali con una delle seguenti modalità: *a) mediante gestione diretta; b) mediante convenzione (scritta) con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro; c) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3, secondo comma, della presente legge.*

Nel caso in disamina, in assenza di gestione diretta del servizio da parte del Comune di Castelvetro (sub a), la modalità giuridica da seguire non poteva che essere quella regolata da apposita convenzione con Società Cooperativa (sub b), finalizzata alla puntuale regolamentazione del rapporto obbligatorio, con contestuale assunzione della spesa a carico nel bilancio del Comune, sì come obbligatoriamente previsto dal D.Lgs n. 267/2000.

Pertanto, in assenza di formale ed obbligatoria autorizzazione di spesa relativamente alla suddetta "terza unità" (sig. Lombardo Fortunato), attestata e comunicata nei modi di legge dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria dell'Ente locale, la Società Cooperativa

Orizzonte a.r.l. ha emesso fatture per l'importo di €. 11.626,87, pur in difetto di formale atto di impegno contabilmente assunto sul competente capitolo di bilancio del Comune.

Costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico quello secondo il quale la P.A. non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta, con la conseguenza che il mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (cfr. art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e s.m.i.); *“La forma scritta ad substantiam è, invero, considerata unico strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino -- costituendo remora ad arbitri -- sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione -- rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contemuto negoziale dell'atto -- e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo della spesa da parte dell'Autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta Costituzionale”* (per tutte, Cassazione civile, sez. III, 28/09/2010, n. 20340).

Alla luce del superiore insegnamento, si evince che nessuna obbligazione è stata validamente assunta dalla civica Amministrazione in ordine al pagamento delle rette del signor Lombardo Fortunato, non avendo la stessa autorizzato e, quindi, impegnato e comunicato, **nelle forme e nei modi di legge**, alcuna spesa in tal senso nel bilancio dell'Ente, né successivamente definito l'eventuale istruttoria del procedimento amministrativo finalizzato



al riconoscimento dell'eventuale debito nei modi e nei termini rigorosamente dettati dall'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000.

La mancanza di tale requisito comporta, *ex lege*, l'inesistenza di ogni rapporto convenzionale relativamente alla suddetta unità (sig. Lombardo Fortunato) [per tutte, Cass. Civ. n. 3063/72; Cass. Civ. n. 3560/79; Cass. Civ. n. 3373/83; Cass. Civ. n. 3268/86; Cass. Civ. n. 9682/92] e, quindi, l'impossibilità per la creditrice Società Cooperativa di ricorrere fattivamente al procedimento monitorio relativamente all'importo di €. 11.626,87.

Ciò perché la legge, da essa conosciuta e/o conoscibile, vieta l'effettuazione di qualunque spesa in assenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio, da comunicare per iscritto al terzo fornitore (art. 191, D.Lgs n. 267/2000).

Chi contratta con la P.A., infatti, sa, o deve sapere, che, in assenza di tale requisito, il rapporto obbligatorio (contrattuale) non si perfeziona con l'Ente Pubblico, ma con chi (persona fisica) ha materialmente autorizzato e/o consentito la prestazione (D.L. n. 66/89; L. n. 154/1989; D.Lgs. n. 77/95 e L. n. 267/2000; Corte Cost. 24.10.1995 n. 446; Corte Cost. 30.7.97 n. 295).

In definitiva, l'azione di natura contrattuale direttamente esperita dall'opposta, con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., nei confronti della Civica Amministrazione, per l'importo di €. 11.626,87, non è proponibile in via monitoria, in ragione della inesistenza dell'obbligatorio impegno di spesa assunto nel rispetto delle sopra richiamate norme di Contabilità Pubblica.

L'inesistenza di tale requisito, unico legittimante, per detto importo, la richiesta monitoria, è dimostrata dall'assenza di provvedimenti

amministrativi, espressi nei modi e termini di legge, ivi compreso quello eventuale di natura ricognitiva, legittimante la conclusione di un eventuale procedimento di riconoscimento del debito quale fuori bilancio da parte del competente organo della P.A. (Consiglio Comunale), nelle forme di legge e nei limiti degli accertati e dimostrati requisiti di utilità e arricchimento per la civica Amministrazione.

Per quanto detto e per ogni altro miglior motivo, si chiede che

#### VOGLIA IL TRIBUNALE

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, **preliminarmente ed in via pregiudiziale di rito, ritenere e dichiarare** la propria incompetenza ad emettere il D.I. oggi opposto, essendo questa devoluta alla competenza arbitrale, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, **ritenere e dichiarare** la nullità del D.I. n. 81/2015, con ogni conseguenziale provvedimento.

Nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione e per mera completezza difensiva, **ritenere e dichiarare** non dovuta la somma di €. 52.847,45, in quanto già corrisposta dal Comune di Castelvetro nelle more dell'emissione del D.I. opposto, sì come documentalmente provato con i mandati versati in atti, nonché la somma di €. 11.626,87, relativa alle rette per l'ospitalità del signor Lombardo Fortunato, di cui €. 9.337,10 già incassate dalla opposta Società Cooperativa, per le quali la stessa dovrà emettere note di credito, anche in compensazione, per motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia; per l'effetto, **revocare il D.I. opposto n. 81/2015 (R.G. n. 107/2015)**, con ogni e conseguenziale statuizione di legge.

**Condannare** l'opposta Orizzonte Società Cooperativa Sociale arl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore del Comune di Castelvetro, delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed accessori come per legge.

Salvo ogni altro diritto.

*~~~~~*

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è quello indicato nel D.I. opposto e che il C.U. versato è pari ad €. 379,50.

*~~~~~*

Offre in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria: 1) copia del D.I. notificato il 04.03.2015; 2) copia deliberazione di G.M. di nomina difensore; 3) copia deliberazione di G.M. n. 366/2012, in uno a copia della convenzione; 4) copia mandati di pagamento n. 164 del 23/1/2015 per €. 18,271,94 - n. 267 del 2/2/2015 per €. 13.738,62 - n. 268 del 3/2/2015 per €. 2.366,09 - n. 269 del 3/2/2015 per €. 13.891,26 - n. 270 del 3/2/2015 per €. 4.579,54.

Castelvetro, 13 aprile 2015

Avv. Francesco Vasile

#### RELATA DI NOTIFICAZIONE

Istante il Comune di Castelvetro, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni della Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia

conforme del sopra esteso atto di citazione in opposizione a D.I. n. 81/2015, emesso il 16.02.2015, alla

**Orizzonte Società Cooperativa Sociale arl**, (P.Iva 05110610820), con sede in Altavilla Milicia, via Firenze, 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio eletto in **Palermo, via Ruggero Settimo, 55**, (cap. 90139), presso lo studio del Procuratore costituito, Avv. Alessandra Pastorello, facendone consegna a mani di

Contestualmente, ho dato avviso, mediante notifica del sopra esteso atto, alla competente Cancelleria del Tribunale Civile di Marsala della presente opposizione al **decreto ingiuntivo n. 81/2015**, emesso, nel procedimento **R.G. n. 107/2015** dal Presidente, Dott. Raimondo Genco, il 16.02.2015, facendone consegna a mani di

(ALL A)

CPIA

Alessandra Pastorello  
9/3/15

X

AVV. ALESSANDRA PASTORELLO  
Studio Legale via Ruggero Settimo. 55  
90139 Palermo

Tel. 091-329938; fax. 091-326922

Pec: alessandra.pastorello@cppalermo.legalmail.it

LEGALE

COMUNE DI CASTELVETRANO  
8 MAR 2015  
1967

15  
45/15  
6.03 2015  
607

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

**RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO**

La Orizzonte Società Cooperativa Sociale a.r.l., avente sede legale in Altavilla Milicia (PA), via Firenze n. 2, P.IVA n. 05110610820, nella persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, Colletti Maria Felicia, nata a Casteldaccia il 30.04.1961, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pastorello del Foro di Palermo, in forza della procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Palermo Via Ruggero Settimo n. 55,

**PREMESSO**

- Che la Orizzonte Società Cooperativa Sociale a.r.l. ha intrattenuto e a tutt'oggi intrattiene rapporti con il Comune di Castelvetro, per regolare i rapporti tra gli Enti Locali e gli Enti gestori di Comunità - Alloggio per inabili", avente ad oggetto il servizio accoglienza e di ospitalità di soggetti disabili;
- che tale rapporto è perdurato e perdura fino ad oggi ininterrottamente;
- che, a dimostrazione di tale rapporto, in data 23.09.2013, il Comune di Castelvetro inviava alla Soc. Orizzonte una missiva (All. 1) con oggetto "rinnovo convenzione", invitando la Cooperativa ad inviare la documentazione meglio specificata nella lettera, al fine di provvedere al rinnovo della detta Convenzione - documenti che venivano inviati il successivo 04.10.2013;
- che, successivamente, in data 14.01.2014, il Comune di Castelvetro inviava nuova missiva richiedendo l'invio di ulteriore documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione di quanto di spettanza della Cooperativa stessa (All. 2);
- che la Orizzonti Società Cooperativa a.r.l., a fronte dell'attività svolta, emetteva, tra le altre, nn. 40 fatture (All. 3) relativamente agli anni 2013 - 2014, allo stato non pagate e precisamente:

1. Fattura n. 67 del 02.05.2013 pari a €. 2.265,12;

AVV. ALESSANDRA PASTORELLO STUDIO LEGALE VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - 90139 PALERMO

2. Fattura n. 68 del 02.05.2013 pari a €. 2,265,12;
3. Fattura n. 81 del 01.06.2013 pari a €. 2.038,61;
4. Fattura n. 82 del 03.09.2013 pari a €. 2.265,12;
5. Fattura n. 95 del 02.07.2013 pari a €. 2.265,12;
6. Fattura n. 96 del 02.07.2013 pari a €. 2.265,12;
7. Fattura n. 107 del 01.08.2013 pari a €. 2.265,12;
8. Fattura n. 111 del 01.08.2013 pari a €.2.265,12;
9. Fattura n. 128 del 02.09.2013 pari a €. 2.265,12;
10. Fattura n. 129 del 02.09.2013 pari a €.2.265,12;
11. Fattura n. 151 del 02.11.2013 pari a €.4.605,74;
12. Fattura n. 152 del 02.11.2013 pari a €. 4.605,74;
13. Fattura n. 160 del 02.12.2013 pari a €. 2.265,12;
14. Fattura n. 161 del 02.12.2013 pari a €.2.265,12;
15. Fattura n. 7 del 01.02.2014 pari a €.2.340,62;
16. Fattura n. 8 del 02.01.2014 pari a €.2.340,62;
17. Fattura n. 17 del 03.02.2014 pari a €.2.340,62;
18. Fattura n. 42 del 03.03.2014 pari a €.2.114,11;
19. Fattura n. 43 del 03.03.2014 pari a €. 2.114,11;
20. Fattura n. 48 del 03.03.2014 pari a €. 2.340,62;
21. Fattura n. 56 del 01.04.2014 pari a €.2.340,62;
22. Fattura n. 57 del 01.04.2014 pari a €. 2.340,62;
23. Fattura n. 59 del 01.04.2014 pari a €. 2.340,62;
24. Fattura n. 69 del 02.05.2014 pari a €. 2.289,77;
25. Fattura n. 70 del 02.05.2014 pari a €.2.289,77;
26. Fattura n. 71 del 02.05.2014 pari a €. 2.289,77;
27. Fattura n. 89 del 03.06.2014 pari a €. 2.366,09;
28. Fattura n. 92 del 03.06.2014 pari a €. 2.366,09;
29. Fattura n. 93 del 03.06.2014 pari a €. 2.366,09;
30. Fattura n. 100 del 01.07.2014 pari a €. 2.289,77;
31. Fattura n. 101 del 01.07.2014 pari a €. 2.289,77;
32. Fattura n. 102 del 01.07.2014 pari a €.2.289,77;
33. Fattura n. 117 del 01.08.2014 pari a €.2.289,77;
34. Fattura n. 118 del 01.08.2014 pari a €.2.289,77;
35. Fattura n. 138 del 01.09.2014 pari a €.2.289,77;
36. Fattura n. 139 del 01.09.2014 pari a €.2.289,77;

- 37. Fattura n. 154 del 01.10.2014 pari a €2.289,77;
- 38. Fattura n. 155 del 01.10.2014 pari a €2.289,77;
- 39. Fattura n. 169 del 03.11.2014 pari a €2.289,77;
- 40. Fattura n. 170 del 03.11.2014 pari a €2.289,77.

Per un totale pari a €. 95.934,02.

- che, con lettera datata 09.01.2014, inviata a mezzo pec il 09.01.2014 (All. 4), la società ricorrente metteva in mora il Comune di Castelvetro;
- che, ciononostante, a tutt'oggi, il Comune di Castelvetro non ha ancora provveduto al saldo delle dette fatture, pur non disconoscendo formalmente il debito nei confronti della odierna ricorrente (All. 5).

Ciò premesso, l'odierno istante, come sopra rappresentato e difeso, ricorrendo nella specie agli estremi di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. e trattandosi di credito certo ed esigibile di somma liquida di denaro, fondata su prova scritta e riconosciuto persino dal debitore, si chiede che

#### VOGLIA IL SIG. GIUDICE

ingiungere al Comune di Castelvetro, con sede in Castelvetro, Piazza Umberto I, n. 3 di pagare entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente ricorso e del decreto, alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale a.r.l., in persona del titolare *pro-tempore*, la complessiva somma di €. 95.934,02 oltre gli interessi legali sulla stessa, nonché le spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Voglia, inoltre, dichiarare provvisoriamente esecutivo il presente decreto ingiuntivo.

Si producono, in copia, i seguenti documenti:

1. copia missiva Prot. 42818 del 23.09.2013;
2. copia missiva Prot. n. 1966 del 14.01.2014;
3. nn. 40 fatture;
4. copia lettera di messa in mora;
5. missiva di riscontro alla messa in mora.

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il valore del presente procedimento è pari ad € 95.934,02 e che lo stesso verte in materia di ingiunzione di pagamento.

Palermo 19.01.2015

Avv. Alessandra Pastorello


*Alessandra Pastorello*

Atto Da: ALESSANDRA PASTORELLO In: Emessa Da: INFANEDOT CEDATA CHIAMATA P. 2015-01-19


# PROCURA SPECIALE

La sottoscritta, Colletti Maria Felicia, nata a Casteldaccia il 30.04.1961, ivi residente, in Trapani n. 13, legale rappresentante pro tempore della "Orizzonte Società Cooperativa Sociale a.r.l. IVA: 05110610820 nomina e costituisce proprio procuratore, nella presente procedura, l'Avv. Alessandra Pastorello, del Foro di Palermo, con Studio ivi nella via Ruggero Settimo n. 55, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere e accettare somme, rilasciare quietanza, rinunciare agli atti e accettare la rinuncia, chiamare in causa terzi, farsi sostituire e nominare altri difensori con uguali poteri. La presente procura è estesa alla fase dell'opposizione, all'esecuzione delle impugnazioni. Ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso lo studio della stessa, in Ruggero Settimo n. 55.

Colletti Maria Felicia



per autentica





IL GIUDICE

Visto il ricorso che precede, considerato il disposto degli artt. 663 e ss. del c.p.c., ritenuta la propria competenza, ritenuta fondata la domanda sulla base dei documenti prodotti

INGIUNGE

Al Comune di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano, Piazza Umberto I, n. 3, di pagare, entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto, la somma di €. 95.934,02 in favore della ricorrente Orizzonte Cooperativa Sociale a.r.l., oltre agli interessi legali ed alle spese di questo procedimento, che si liquidano in complessivi €

di cui €                                      per spese, €                                      per compenso professionale, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge.

Dichiarando il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Avverte il debitore che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto è suo diritto proporre opposizione avverso lo stesso presso codesto Ufficio Giudiziario e che, al decorso di tale termine, in assenza di pagamento ovvero di opposizione, tale decreto diverrà definitivamente esecutivo.

Palermo

Il Cancelliere

Il Giudice



# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE DI MARSALA

Il Presidente della Sezione Civile Dott. Raimondo Genco

letto il ricorso per ingiunzione;

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. del c.p.c. per l'accoglimento del ricorso;

### I N G I U N G E

COMUNE DI CASTELVETRANO di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, a ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL la somma di € 95934,02 con gli interessi come richiesti e le spese della presente procedura di ingiunzione liquidate in complessivi € 1756,50, di cui € 406,50 per esborsi ed € 1350,00, per compensi, oltre IVA e CAP come per legge.

### A V V E R T E

Il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione il decreto diverrà esecutivo e si potrà procedere a esecuzione forzata.

Marsala, 16/02/2015


IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE

R. GENCO

## DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA'

Il sottoscritto, Avv. Alessandra Pastorello, nella sua qualità di difensore e procuratore della "Orizzonte Società Cooperativa Sociale arl.", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Altavilla Milicia, Via Firenze 2, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, che la presente copia analogica del Decreto Ingiuntivo n. 81/2015 D.I., emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 107/2015 RG. presso il tribunale di marsala, è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all'originale presente nello stesso.


Avv. Alessandra Pastorello



## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Alessandra Pastorello, con studio a Palermo in via Ruggero Settimo n. 55, nella qualità di procuratore di Orizzonte Società Cooperativa Sociale a.r.l., io sottoscritto A.U.G. addetto all'Uff. Unico Notifiche presso il Tribunale di Marsala, ho notificato il suesteso atto al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Castelvetro, Piazza Umberto I, n. 3 (cap 91022), a mezzo del servizio postale, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

MARSALA 02 MAR. 2015



The image shows a handwritten signature in black ink, which is enclosed within a large, hand-drawn oval. A long, thin horizontal line extends from the bottom of the signature towards the left side of the page. The signature itself is somewhat stylized and difficult to decipher, but it appears to be a personal name. There are some faint, illegible markings around the signature, possibly from a stamp or another document.

(AL. B)



Città di Castelvetro

Ufficio Legale e Contenzioso  
Piazza Umberto I°, 5  
(Tp)  
Tel. 0924-909210 /0924-909257  
Apertura al pubblico:

91022 Castelvetro  
Telefax: 0924-904244

- Apertura al pubblico: il lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 12.00 previo appuntamento

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

E.mail: [fvasile@comune.castelvetro.tp.it](mailto:fvasile@comune.castelvetro.tp.it)  
Pec: [fvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:fvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it)

**OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO R.G. 107/2015 "ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. c/ COMUNE CASTELVETRO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE MARSALA.**

**AL SIGNOR SINDACO  
SUA SEDE**

Con riferimento all'oggetto in intestazione, di cui è stato notificato, in data 04/03/2015, il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Società Cooperativa "Orizzonte", avente sede legale in Altavilla Milizia (PA), nei confronti del Comune di Castelvetro, con il quale si ingiunge alla civica Amministrazione di pagare la complessiva somma di € 95.934,02, oltre gli interessi legali sulla stessa, nonché le spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre I.V.A. e C.P.A., per prestazioni rese al Comune nel periodo 2013-2014, in ordine al servizio di accoglienza ed ospitalità di soggetti disabili, vista la relazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali prot. n. 1595 del 20 marzo 2015, in uno a copie dei mandati di pagamento relativi alle rette di ricovero per l'anno 2014, si ritiene opportuno interporre opposizione al fine di difendere l'interesse del Comune di Castelvetro, salvo quanto disposto da codesta Amministrazione.

(Allega copia della minuta della citazione in opposizione).

Cordialità.

Avv. Francesco Vasile

